

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)893

Vol. 1968/0152

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE-

COM(68) 893 def.

Bruxelles, 20 novembre 1968

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali
destinati agli aiuti alimentati

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(68) 893 def.

RELAZIONE

Nel quadro delle discussioni del Comitato dei Rappresentanti Permanenti sul programma di aiuti alimentari, il 4 novembre 1968 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una nota relativa alle modalità della mobilitazione sul mercato della Comunità dei cereali destinati ad aiuti alimentati (Doc. R/1921/68 (COMER 390) (AGRI 665)).

Tale documento è stato esaminato a più riprese dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti.

Nel corso delle discussioni i rappresentanti della Commissione hanno messo in evidenza che, per poter mobilitare i cereali destinati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione relativa agli aiuti alimentari, era necessario inserire determinate disposizioni complementari nel regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1).

Il regolamento n. 120/68/CEE, che è stato emanato prima dell'adozione dell'accordo sui cereali del 1967 stipulato in occasione della Conferenza internazionale sul grano tenutasi a Roma il 18 agosto 1967, non conteneva infatti alcuna disposizione relativa agli aiuti alimentari.

Nella riunione del 19 novembre 1968 il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di regolamento che consentisse di portare rimedio alla situazione sopra descritta, nonché una proposta di regolamento del Consiglio relativa ai criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari.

Il progetto di regolamento che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari riprende nelle grandi linee gli argomenti oggetto della nota del 4 novembre 1968.

(1) G.U. n. 117 del 19 giugno 1967, pag. 2269

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali
destinati agli aiuti alimentari

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 22 bis,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a norma dell'articolo 22 bis del regolamento n. 120/67/CEE, il Consiglio stabilisce i criteri secondo i quali i prodotti destinati agli aiuti alimentari devono essere mobilitati sul mercato della Comunità;

Considerando che, per evitare che la gestione del mercato dei cereali venga perturbata da operazioni che abbiano per effetto il ritiro dal mercato di ingenti quantitativi di cereali senza tener conto delle necessità di tale gestione, è opportuno che dette operazioni vengano decise sul piano comunitario;

Considerando che a tale scopo occorre che la Commissione, principale responsabile della gestione del mercato, sia in grado di adottare, in collaborazione con il Comitato di gestione dei cereali, tutte le disposizioni necessarie relative alle condizioni di mobilitazione dei cereali; che in particolare occorre prevedere la possibilità, quando in determinate regioni della Comunità la situazione del mercato rischi d'indurre gli organismi d'intervento ad acquisti considerevoli, di effettuare la mobilitazione dei cereali in tali regioni in modo da alleggerire il mercato; che, quando organismi d'intervento detengano ingenti quantitativi di cereali, la mobilitazione di tutte o parte di tali giacenze può del pari risanare la situazione di tali organismi;

Considerando che, qualora i prodotti destinati agli aiuti alimentari debbano essere acquistati sul mercato della Comunità e nessuna regione si trovi in una situazione eccedentaria particolarmente sfavorevole, occorre procedere alla mobilitazione dei cereali sull'insieme del mercato comunitario;

.../...

(1) G.U. delle C.E. n. 117 del 19 giugno 1967, pag. 2259/67

Considerando che la gara è in ogni caso la procedura più idonea per ottenere la merce o il carico, il trasporto, la trasformazione o la messa a bordo (FCI) nelle migliori condizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I cereali e le farine destinati agli aiuti alimentari sono mobilitati conformemente alle disposizioni specificate in appresso.

Articolo 2

1. Quando l'evoluzione dei prezzi del mercato dei cereali in una regione della Comunità denoti una flessione o accusi una pesantezza che, tenuto conto del volume del raccolto o delle scorte regionali e della loro situazione geografica, rischi d'indurre l'organismo d'intervento ad acquisti rilevanti, l'acquisto può avere per oggetto i cereali che si trovano sul mercato della regione considerata.
2. Quando gli organismi d'intervento detengano scorte provenienti dalle campagne precedenti o quando le loro scorte provenienti dal nuovo raccolto raggiungano il 5% della produzione, possono essere utilizzati i cereali in possesso dei suddetti organismi.
3. Quando non siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 o non venga fatto uso delle possibilità ivi previste, l'acquisto di cereali o di farine si effettua sull'insieme del mercato comunitario.

Articolo 3

1. L'acquisto sul mercato ha luogo tramite gara per la fornitura del prodotto fase FOB.
2. Nel caso dei cereali in possesso degli organismi d'intervento, viene indetta una gara per le operazioni di carico, di trasporto, eventualmente di trasformazione in farina, nonché di messa a bordo (FOB).
3. Le condizioni della gara devono garantire la parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

.../...

Articolo 4

1. Per un'operazione da attuarsi nel quadro di un'azione nazionale, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione la data alla quale intende intraprendere l'azione, la quantità in causa, il periodo di consegna previsto e il porto d'imbarco, e chiede la mobilitazione dei prodotti a tale scopo, indicando la sua preferenza.

In esito a tale richiesta, la Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, le condizioni in cui lo Stato membro viene autorizzato a procedere all'operazione prevista, tenendo conto del porto prescelto e dei criteri di cui all'articolo 2.

2. Per un'operazione da attuarsi nel quadro di un'azione comunitaria, la Commissione stabilisce, dopo aver esaminato la situazione del mercato e secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE, la quantità di cereali da mobilitare, il periodo di consegna previsto, il porto o i porti d'imbarco e le altre condizioni di mobilitazione dei cereali, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il Consiglio

Il Presidente